**LA GIUNTA COMUNALE**

Visti:

* il [decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267!vig) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
* il [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-06-23;118!vig) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli [1](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art1!vig) e [2](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art2!vig) della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Premesso che per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, [l’articolo 232, comma 2, del d.lgs. 267/2000](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art232!vig) prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l’opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Preso atto che, qualora l’ente eserciti la facoltà di cui [all’articolo 232, comma 2, del d.lgs. 267/2000](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art232!vig), è tenuto ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al [d.lgs. 118/2011](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-06-23;118!vig) con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 novembre 2020;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali e del numero di abitanti attuale, esercitare la facoltà concessa [dall’articolo 232, comma 2](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art232!vig) e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Rammentato che in base a quanto previsto dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021: “*A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui* [*all’art. 232, comma 2 del TUEL*](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art232!vig) *si estende fino all’esercizio in cui l’ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà*”;

Visti i pareri espressi ai sensi [dell’articolo 49 del d.lgs. 267/2000](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art49!vig);

Con voti unanimi

**DELIBERA**

1. di avvalersi della facoltà prevista [dall’articolo 232, comma 2, del d.lgs. 267/2000](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art232!vig) che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale.

2. di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui [all’articolo 233-bis, comma 3, del d.lgs. 267/2000](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art233bis!vig), poiché gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato.

3. di dare atto che l’ente allegherà al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente con le modalità semplificate di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 novembre 2020.

4. di dare atto che tale facoltà si estende fino all’esercizio in cui l’ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà